



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento,
conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.

Approvato con Delibera C.C. n. 75 del 30/10/2007

IN VIGORE DAL 17/11/2007



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98, l'art. 74 del D.P.R. 3.11.200, n. 396.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Procedure per la cremazione

La cremazione non può essere eseguita se non in forno crematorio autorizzato.

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

La volontà ad essere cremato deve essere attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente o dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

presidente o rappresentante legale dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Si applica inoltre l'articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile: "Inumazione, tumulazione e cremazione".

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Il medico competente dovrà rendere dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Art. 3 - Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione;

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso le bacheche dei cimiteri comunali e per le altre sepolture in scadenza attraverso comunicazioni scritte ai parenti più prossimi dei defunti.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse, entro 30gg dalla data di affissione pubblica o di ricezione della comunicazione scritta, da parte dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorso sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il responsabile dei servizi cimiteriali, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 4 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei relativi articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo

La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio, o per il suo residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa

Alla tumulazione alla inumazione ed alla conservazione all'interno del cimitero, si applicano le disposizioni di cui all'art. e 50 del D.P.R. 285/90

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990.

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 7 che può provvedere alla dispersione delle ceneri in base agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 6 – Deposito provvisorio



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 7 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto secondo quanto previsto dal precedente comma.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario del Comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica nell'apposito registro tenuto presso i Servizi Cimiteriali Comunali, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990 e nelle aree a ciò destinate posta all'interno dei cimiteri comunali appositamente individuate;
- b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti il territorio comunale, in zone libere dai natanti o manufatti, fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia con natanti o altri mezzi;
- c) in aree private al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione è inoltre vietata nei corsi e specchi d'acqua presenti nel territorio comunale.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 9 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comunale.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

Art. 10 - Registri cimiteriali e Smaltimento dell'urna

Deve essere predisposto e conservato presso l'Ufficio Cimiteriale apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
il luogo di dispersione delle ceneri.

Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria deve essere riconsegnata al cimitero, che provvederà gratuitamente allo smaltimento.

Art. 11 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 12 - Informazione ai cittadini

Il Comune, nel rispetto di quanto disposto all'art.8 della L.R.T. 29/2004 promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sul contenuto del presente regolamento e sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

In particolare, le informazioni sono divulgate mediante stampa locale, periodico comunale, sito internet comunale (www.comune.castagneto-carducci.li.it)

Art. 13 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500 come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge.

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42.